

**DECRETO LEGGE-DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104.**  
**(G.U. n. 214 del 12 settembre 2013)**  
**MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA**

**SOMMARIO**

**Titolo I – Disposizioni per gli studenti e per le famiglie**

Art. 1 – Welfare dello studente

Art. 2 – Diritto allo studio

Art. 3 – Borse di studio per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica

Art. 4 – Tutela della salute nelle scuole

**Art. 5 - Potenziamento dell'offerta formativa**

**Art. 6 – Riduzione del costo dei libri scolastici**

**Art. 7 – Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica**

**Art. 8 – Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado**

Art. 9 – Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione

**Titolo II – Disposizioni per le scuole**

Art. 10 – Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali

**Art. 11 – Wireless nelle scuole**

**Art. 12 – Dimensionamento delle istituzioni scolastiche**

Art. 13 – Integrazione delle anagrafi degli studenti

**Art. 14 – istituti Tecnici superiori**

**Art. 15 – Personale scolastico**

**Art. 16 – Formazione del personale scolastico**

**Art. 17 – Dirigenti scolastici**

**Art. 18 – Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione**

Art. 19 – Alta formazione artistica, musicale e coreutica

**Titolo III – Altre disposizioni**

Art. 20 – Corsi di laurea ad accesso programmato

Art. 21 – Formazione specifica dei medici

Art. 22 – Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca

Art. 23 – finanziamento degli enti di ricerca

Art. 24 – personale degli enti di ricerca

Art. 25 - Disposizioni tributarie in materia di accisa

Art. 26 - Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale

Art. 27 - Norme finanziarie

Art. 28 - Entrata in vigore

### Art. 5 - Potenziamento dell'offerta formativa

<p>1. Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali, per consentire il tempestivo adeguamento dei programmi, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali, sono integrati, in una delle due classi del primo biennio, da un'ora di insegnamento di "geografia generale ed economica" laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 3,3 milioni di euro nell'anno 2014 e di euro 9,9 milioni a decorrere dall'anno 2015.</p>	<p>Dall'anno scolastico <b>2014-2015</b> è inserita <b>un'ora di geografia generale ed economica in una classe del primo biennio degli istituti tecnici e professionale in cui non sia già prevista.</b> (spesa 3,3 MLN di € per il 2014 e 9,9 MLN dal 2015 per <b>287 docenti</b> ipotizzati come necessari nella relazione tecnica)</p>
<p>2. Al fine di promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la consapevole fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento agli studenti delle scuole, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fermo restando quanto previsto nell'articolo 119 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ferma restando la possibilità di concludere convenzioni con le Regioni per coordinare le rispettive iniziative in materia, bandisce un concorso per la realizzazione di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle fondazioni culturali. Al concorso possono partecipare le università, le accademie di belle arti e le istituzioni scolastiche, le quali elaborano i progetti acquisendo l'assenso dei musei interessati, che partecipano alla progettazione mediante i rispettivi servizi didattici, ed eventuali cofinanziamenti da parte di fondazioni di origine bancaria o di altri enti pubblici o privati. Gli enti e le istituzioni che ricevono finanziamenti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la diffusione della cultura possono cofinanziare i progetti. Non può essere finanziato più di un progetto per ogni museo. I criteri e le modalità di selezione, tali da assicurare il finanziamento di un congruo numero di progetti e la loro adeguata distribuzione sul territorio nazionale, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il concorso è bandito entro il 30 ottobre 2013. I progetti sono realizzati dai docenti delle università, delle acca-</p>	<p>Il MIUR bandisce un concorso per il <b>finanziamento</b> per la <b>realizzazione di progetti didattici</b> nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale (con il loro consenso) cui possono partecipare università, istituzioni AFAM e Scuole e con l'eventuale cofinanziamento di fondazioni di origine bancaria o di altri enti pubblici o privati. Non può essere finanziato più di un progetto per ogni museo. I criteri e le modalità di selezione dei progetti sono definiti con decreto del MIUR di concerto con il Min. Beni Culturali. Il concorso è bandito entro il 30 ottobre 2013 e sono stanziati 3 MLN di € per il 2014.</p>

<p>demie di belle arti o delle istituzioni scolastiche, con la partecipazione degli studenti, e possono riguardare l'organizzazione di mostre all'interno dei musei, l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione di aule o laboratori multimediali, l'elaborazione di libri o di materiale illustrativo relativi al museo. I progetti devono includere tutte le spese per la loro realizzazione senza determinare oneri diretti o riflessi ai musei in cui si svolgono i progetti medesimi.</p> <p>3. Per l'anno 2014 è autorizzata, per le finalità di cui al comma 2, la spesa di euro 3 milioni.</p>	
<p>4. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo il comma 1 è inserito il seguente:</p> <p>«1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 è espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua con proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.».</p>	<p>Il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa di cui alla legge 440/1997 è destinato <b>anche ( e quindi senza nuovi oneri per lo Stato)</b> al finanziamento di <b>progetti per la costituzione o all'aggiornamento, nelle scuole statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi.</b></p> <p>Il MIUR emanerà un decreto per individuare la tipologia di laboratori e i materiali per i quali è possibile presentare le proposte di questi progetti</p>
<p><b>Art. 6 – Riduzione del costo dei libri scolastici</b></p>	
<p>1. Al fine di consentire la disponibilità e la fruibilità a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte degli studenti, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la parola: "sono" è sostituita dalle seguenti: "possono essere";</p> <p>b) al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) all'articolo 15, comma 1, le parole: "nell'adozione" sono sostituite dalle seguenti: "nell'eventuale adozione";</p>	<p>T.U. Istruzione, art. 151: Adozione libri di testo</p> <p>1. I libri di testo <del>sono</del> <b>possono essere</b> adottati, secondo modalità stabilite dal regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli d'interclasse <b>(i docenti potranno decidere di sostituirli con altri materiali)</b></p> <p>Al DL sviluppo e competitività (n. 112/2008) sono apportate le modifiche:</p> <p>1) A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'<b>eventuale</b> adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizza-</p>

<p>2) all'articolo 15, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.";</p> <p>3) all'articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esecuzione da parte del dirigente scolastico di delibere del collegio dei docenti che determinino il superamento dei predetti tetti di spesa costituisce illecito disciplinare.".</p> <p>2. Al fine di ridurre la spesa per l'acquisto dei libri scolastici e consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi tempestivamente di libri per l'uso da parte degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna direttamente alle medesime istituzioni scolastiche la somma complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed euro 5,3 milioni nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate le risorse, sulla base del numero di studenti, e sono definiti i criteri per la concessione dei libri agli stessi.</p> <p>3. Per l'anno scolastico 2013-2014 non può essere escluso l'uso da parte dei singoli studenti di libri nelle edizioni precedenti, purché conformi alle Indicazioni nazionali.</p>	<p>zione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet.</p> <p>2) i testi "<b>consigliati</b>" possono essere solo di approfondimento o monografici.</p> <p>3) Il <b>dirigente scolastico</b> non può eseguire delibere del collegio dei docenti che superino i <b>tetti di spesa annui</b> previsti per l'acquisto dei libri di testo, pena <b>procedimento disciplinare</b>.</p> <p>IL MIUR finanzia le scuole (o loro reti) per l'acquisto di libri o tablet da <b>dare in comodato</b> agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado con 2,7MLN di € per il 2013 e 5,3 nel 2014.</p> <p>Entro 7 giorni dall'entrata in vigore del DL il MIUR emanerà un apposito decreto per attribuire le risorse alle scuole e per determinare i criteri di concessione dei libri agli studenti.</p> <p>Per l'anno scolastico 2013-2014 non può essere escluso l'uso da parte dei singoli studenti di libri nelle <u>edizioni precedenti</u>, <b><u>purché conformi alle Indicazioni nazionali</u></b>.</p>
<p><b>Art. 7 – Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica</b></p>	
<p>1. Al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica, particolarmente nelle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, nell'anno scolastico 2013-2014 è avviato in via sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla tra l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, con particolare riferimento alla scuola primaria.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'istruzione,</p>	<p>Nell'a.s. 2013/14, <b>per prevenire la dispersione scolastica soprattutto nella scuola primaria, <u>ove possibile</u></b>, è avviata una sperimentazione di prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti.</p> <p>Con decreto del MIUR, sentita la Conferenza</p>

<p>dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono indicati gli obiettivi, compreso il rafforzamento delle competenze di base, i metodi didattici, che contemplano soluzioni innovative e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, nonché i criteri di selezione delle scuole in cui realizzare il Programma di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono definite altresì le modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro tra le cui finalità statutarie rientrano l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio, all'uopo abilitate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le modalità di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati del Programma.</p> <p>3. Per le finalità di cui al comma 1 e per quelle di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 11,4 milioni per l'anno 2014, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti.</p>	<p>delle Regioni, sono fissati gli obiettivi, <b><u>i metodi didattici</u></b>, i criteri di selezione, le modalità di assegnazione delle risorse delle scuole per attuare la sperimentazione, per la quale possono avvalersi anche di collaborazioni con associazioni private senza scopo di lucro, <b><u>abilitate dal MIUR</u></b> e le modalità di monitoraggio del tutto.</p> <p>E' autorizzata la spesa di 3,6 MLN di € per il 2013 e di 11.4 MLN per il 2014 (più eventuali finanziamenti europei)</p>
<p><b>Art. 8 – Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado</b></p>	
<p>1. Al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dalla "Garanzia giovani", a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le attività inerenti ai percorsi di orientamento sono ricomprese tra le attività funzionali all'insegnamento non aggiuntive e riguardano l'intero corpo docente. Ove siano necessarie attività ulteriori, che eccedano l'orario d'obbligo, queste possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva.";</p> <p>b) all'articolo 2, comma 3, le parole da: "che intendano fornire" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "came-</p>	<p>Per favorire l'orientamento scolastico e professionale sono apportate le seguenti modifiche al D.Lgs. n. 21/2008:</p> <p>"Le attività di orientamento riguardano <b>tutti i docenti e sono comprese nelle attività non aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 29 del CCNL = 40+40 ore)</b>; se eccedono queste linee, debbono essere remunerate con il Fondo di Istituto, con contrattazione a livello di scuola;</p> <p>Ai progetti di orientamento <b>possono partecipare anche, oltre enti, associazioni, imprese, rappresentanze del mondo del</b></p>

<p>re di commercio e agenzie per il lavoro che intendano fornire il loro apporto ai fini predetti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ordinariamente disponibili e nel rispetto dei principi di pluralismo, concorrenza e trasparenza.”;</p> <p>c) all'articolo 3, comma 2, le parole: “nell'ultimo anno” sono sostituite dalle seguenti: “negli ultimi due anni”;</p> <p>d) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di orientamento poste in essere.”.</p> <p>2. Per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, è autorizzata la spesa di euro 1,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2014, quale contributo per le spese di organizzazione e programmazione delle attività, oltre alle risorse agli stessi fini previste nell'ambito di finanziamenti di programmi regionali, nazionali, europei e internazionali, le quali potranno essere utilizzate anche per iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Le risorse sono assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero di studenti interessati.</p>	<p><b>lavoro e delle professioni</b>, anche camere di commercio e agenzie del lavoro, purché tutti assicurino il <b>rispetto dei principi di pluralismo, concorrenza e trasparenza</b></p> <p>Le attività di orientamento sono estese all'ultimo biennio delle superiori</p> <p>Le attività di orientamento vanno inserite nel POF e sul sito internet delle scuole.</p> <p>I percorsi di orientamento (anche per le scuole secondarie di 1° grado) sono finanziati con 1,6 MLN di € nel 2013 e con 5 MLN di € dal 2014 (oltre ad eventuali altri finanziamenti regionali, nazionali, europei), attribuiti direttamente alle scuole sulla base del numero degli studenti <b>interessati</b></p>
<b>Art. 11 - Wireless nelle scuole</b>	
<p>1. È autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2013 e di euro 10 milioni nell'anno 2014 per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless per l'accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali. Le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di edifici scolastici.</p>	<p>Per assicurare la <b>connessione wireless</b> alle scuole, prioritariamente di 2° grado, sono stanziati 5 MLN di € per il 2013 e 10 MLN per il 2014</p>
<b>Art. 12 – Dimensionamento delle istituzioni scolastiche</b>	
<p>1. Al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 5 la parola “Alle” è sostituita da “Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle”;</p>	<p>Alle norme sul dimensionamento contenute nel DL 98/2011 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) il numero minimo di 600 alunni per l'assegnazione di un dirigente scolastico (400 per piccole isole e comuni di montagna), vale solo per gli a.s. <b>2012-13 (che, in realtà, è già terminato)</b> e 2013-14</p>

<p>b) al comma 5-bis le parole "A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013" sono sostituite dalle parole "Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014";</p> <p>c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: "5-ter. I criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi sono definiti con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo di cui al periodo precedente si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis."</p> <p>2. Dall'attuazione del comma 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>3. La Scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115 rientra tra le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>	<p>b) idem per l'assegnazione del DSGA</p> <p>c) <b>nuovi criteri</b> per l'individuazione di scuole cui assegnare Dir. Scol. e DSGA sono definiti in Conferenza unificata (Stato-Regioni), su proposta del MIUR e concerto del MEF, fermi restando i costi complessivi già previsti dal DL 98/2011.</p> <p>Nelle more della definizione dell'accordo valgono le regole attuali.</p> <p>Non sono previsti maggiori oneri per la finanza pubblica</p> <p>La <b>Scuola Europea di Parma</b> passa dall'ordinamento delle Scuole Europee a quello delle <b>amministrazioni pubbliche italiane</b>, (con l'applicazione al personale del CCNL scuola, come precisa la relazione tecnica)</p>
<b>Art. 14 – istituti Tecnici superiori</b>	
<p>1. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono soppresse le parole da "con la costituzione" fino alla fine del periodo.</p> <p>2. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica inerenti alla costituzione o al funzionamento degli istituti tecnici superiori.</p>	<p><b>E' abolito il limite della costituzione di un solo ITS per regione</b> per la medesima area tecnologica</p> <p>Non sono previsti maggiori oneri per la finanza pubblica</p>
<b>Art. 15 – Personale scolastico</b>	
<p>1. Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ri-</p>	<p>Prevvia apposita <b>contrattazione relativa al CCNL</b> che assicuri l'invarianza finanziaria, con decreto del MIUR, di concerto con MEF e Funzione Pubblica, è <b>definito un piano triennale 2014-2016 di assunzioni di docenti, educativi e ATA</b>, sui posti disponibili e va-</p>

cerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

2. Al fine di assicurare continuità al sostegno agli alunni con disabilità, all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al settantacinque per cento e al novanta per cento ed è pari al cento per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016".

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

cantanti, dei pensionamenti e delle riforme ordinarie. *(la relazione tecnica ipotizza 26.264 docenti ordinari, 1.608 docenti di sostegno e 13.400 ATA)*

Sono fatte salve le norme particolari per gli **organici di sostegno** (modificate dal comma successivo)

Il piano è sottoposto a verifica del MIUR, MEF e Funzione Pubblica e resta fermo il regime di autorizzazioni annuali ad assumere deliberato del Consiglio dei ministri

**L'organico di diritto del sostegno**, pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, è portato al 75% nel 2013/14, al 90% dal 2014/15 e al 100% dal 2015/16 *(la relazione tecnica precisa che si tratta di 26.684 docenti)*

In relazione alle variazioni dell'organico di diritto di cui sopra, sono autorizzate le assunzioni relative annoi per anno, ferme restando le autorizzazioni del C.d.M.

Dal 1° gennaio 2014 sono apportate le seguenti modifiche legislative:



dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

- 1) il comma 13 è abrogato;
- 2) al primo periodo del comma 15, le parole "dei commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 14";
- 3) al secondo periodo del comma 15, le parole "dai predetti commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dal predetto comma 14";
- b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è abrogato.

5. Ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale.

6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche com-

al DL 95/2012 (spending review),

- è abrogato il comma che riguarda **i docenti dichiarati inidonei e i relativi commi di attuazione**,

- è abrogata l'attuale norma programmatica (mai attuata) sulla mobilità dei docenti inidonei in altre amministrazioni su decreto MIUR

Le **commissioni mediche** preposte alla dichiarazione di inidoneità dei docenti sono integrate da un rappresentante del MIUR

I docenti dichiarati permanentemente inidonei alla funzione docente a partire dal 1° gennaio 2014 **possono chiedere**, anche in corso d'anno, di transitare nei ruoli degli assistenti amministrativi o tecnici; se non producono la domanda o non ci sono posti disponibili, sono assoggettati alla disciplina vigente della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale, verso amministrazioni con vacanze di organico, anche senza le autorizzazioni ad assumere da parte del C.d.M., e mantenendo la retribuzione con assegno ad personam riassorbibile.

Entro il 20 dicembre 2013 gli attuali docenti inidonei sono sottoposti **a nuova visita medica**: se l'inidoneità non è confermata, torneranno ad insegnare; se è confermata potranno chiedere di passare nei ruoli di assistenti o saranno sottoposti alla mobilità intercompar-

<p>petenti, integrate secondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione dell'inidoneità. In esito a detta visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione docente. Al personale per il quale confermata la precedente dichiarazione di inidoneità si applica il comma 6 del presente articolo. In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di conferma della inidoneità. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione del comma 6.</p> <p>8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo di cui ai commi 6 e 7, operati in deroga alle facoltà assunzionali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca comunica, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica le unità trasferite e le relative risorse anche ai fini dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p>9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche nell'anno scolastico 2013-2014 al relativo personale è consentito di transitare su altra classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso di idoneo titolo, purché non sussistano condizioni di esubero nella relativa provincia.</p> <p>10. Il Comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, verifica gli effetti finanziari delle disposizioni del presente articolo ai fini della determinazione del Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.</p>	<p>timentale di cui al comma precedente. Questa possibilità è concessa anche senza sottoporsi a nuova visita medica.</p> <p>Per la <b>mobilità intercompartimentale</b> di cui ai commi precedenti il MEF trasferisce alle amministrazioni riceventi le corrispondenti <b>risorse finanziarie dal bilancio del MIUR</b>, che trimestralmente comunica alla Ragioneria dello Stato e alla Funzione Pubblica il numero dei trasferiti e il loro costo, per effettuare le variazioni di bilancio di cui sopra.</p> <p>I docenti titolari delle classi di concorso <b>C999 e C555</b>, anche nel 2013-14, possono transitare su altra classe di concorso, purché ne abbiano l'abilitazione o il titolo di studio, purché non si determini soprannumero.</p> <p>Il presente articolo è sottoposto alle verifiche del Comitato di cui all'art. 64 della legge 133/2008 per determinare " la quota parte delle economie di spesa destinata, nella misura del <b>30 per cento</b>, ad incrementare le risorse contrattuali stanziata per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola"</p>
<p><b>Art. 16 – Formazione del personale scolastico</b></p>	
<p>1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, particolarmente nelle zone in cui i risultati dei test di valutazione sono meno sod-</p>	<p>Nell'anno 2014 sono stanziati 10 MLN di € per attività di <b>formazione obbligatoria</b> per personale scolastico per:</p>

disfacenti ed è maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attività di formazione obbligatoria del personale scolastico con particolare riferimento:

- a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno, necessario per aumentare l'attesa di successo formativo, in particolare nelle regioni ove i risultati delle valutazioni sugli apprendimenti effettuate dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi), anche in relazione alle rilevazioni OCSE-Pisa, risultano inferiori alla media nazionale;
- b) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati;
- c) all'aumento delle capacità nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici;
- d) all'aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica;
- e) all'aumento delle competenze dei docenti degli istituzioni scolastiche impegnate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di organizzazione e gestione delle attività formative di cui al comma 1, anche attraverso convenzioni con le università statali e non statali, da individuare nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.

3. Al fine di promuovere la formazione culturale del personale docente della scuola, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'accesso gratuito del suddetto personale ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per l'anno 2014, nei limiti del Fondo di cui al periodo successivo. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per il recupero delle minori entrate per

a) rafforzare conoscenze e competenze degli alunni nelle regioni con *performances* nelle valutazioni inferiori alla media nazionale;

b) interventi di potenziamento nelle zone a rischio socio-educativo e ad alto tasso di immigrazione;

c) potenziare le capacità di gestione e programmazione dei sistemi scolastici

d) aumentare le competenze digitali e di innovazione tecnologica;

e) aumentare le competenze relative ai percorsi di alternanza scuola-lavoro

Le modalità di organizzazione e gestione saranno definite con decreto del MIUR, anche in convenzione con Università.

Con decreto del Min. Beni Culturali, di concerto col MIUR, saranno definite entro 60 giorni le modalità per **l'accesso gratuito dei docenti ai musei statali e siti archeologici, ecc. in via sperimentale per l'anno 2014.**

A tal fine è previsto un budget di 10 MLN di €: l'attivazione dell'iniziativa sarà monitorata per eventuali interventi negli anni successivi.

<p>l'ingresso gratuito al personale docente della scuola, con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni per l'anno 2014, a titolo di recupero delle minori entrate di cui al precedente periodo. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti oneri, al fine di eventuali interventi per gli esercizi successivi.</p>	
<b>Art. 17 – Dirigenti scolastici</b>	
<p>1. Al fine di garantire continuità e uniformità a livello nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:  "Art. 29  Reclutamento dei dirigenti scolastici  1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti, il cui numero è comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del venti per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica dei partecipanti, con eventuale riduzione del carico didattico. Le spese di viaggio</p>	<p>Vengono stabilite <b>nuove norme per il reclutamento dei dirigenti scolastici</b>:</p> <p>Il reclutamento avviene mediante <b>corso-concorso</b> bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, con cadenza annuale, su tutti i posti vacanti, comunicati dal MIUR alla Funzione Pubblica, sentito il MEF, e autorizzati dal C.d.M.</p> <p>Al corso-concorso sono ammessi un numero di candidati superiore del 20% al numero dei posti disponibili, che abbiano la laurea e almeno 5 anni di ruolo.</p> <p>I candidati dovranno pagare un contributo per le spese delle procedure concorsuali.</p> <p>Il concorso per l'ammissione prevederà una prova preselettiva per essere ammessi ad una o più prove scritte, una prova orale e quindi la valutazione dei titoli posseduti.  Il corso-concorso sarà organizzato presso la Scuola naz. dell'amm.ne in modo da favorire la frequenza dei docenti, compatibilmente con l'impegno didattico, che potrà essere ridotto.</p> <p>Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a ca-</p>

<p>e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.”.</p> <p>2. Il decreto di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal precedente comma 1, è adottato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p> <p>3. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono trasferite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1.</p> <p>4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 618 dell'articolo 1 della citata legge.</p> <p>5. In deroga a quanto previsto dai parametri di cui all'articolo 459, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il solo anno scolastico 2013/2014, nelle regioni nelle quali uno dei concorsi a posti di dirigente scolastico banditi rispettivamente con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, non si è ancora concluso con la definitiva approvazione delle graduatorie, per un numero non superiore a quello dei posti banditi con il suddetto decreto direttoriale, vacanti e disponibili, con priorità per le istituzioni scolastiche con maggior numero di studenti e per quelle situate nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche, i docenti di cui al comma 1 del</p>	<p>rico dei partecipanti.</p> <p>Con decreto del MIUR, di concerto con Funzione Pubblica e MEF, sono stabilite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.</p> <p>Il decreto è adottato entro 4 mesi dalla conversione del presente decreto-legge</p> <p>Sono trasferite alla Scuola naz. dell'amm.ne le risorse del MIUR per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici.</p> <p>L'attuale norma sul reclutamento è abrogata, ma continua ad applicarsi per i concorsi già banditi all'entrata in vigore del decreto-legge</p> <p>Nelle regioni in cui non si sono ancora concluse le procedure concorsuali già bandite per il reclutamento dei dirigenti scolastici, in deroga alle vigenti disposizioni e solo per l'anno 2013-14, è possibile che i docenti "vicari" nelle scuole senza dirigente titolare possano ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'insegnamento, indipendentemente dai criteri previsti dalle norme attuali.</p>
--	---

predetto articolo 459, che prestano la propria attività d'insegnamento presso istituzioni scolastiche autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato o alla conferma degli incarichi di presidenza di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ma conferite in reggenza a dirigenti aventi incarico presso altra istituzione scolastica autonoma, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'insegnamento, indipendentemente dai criteri previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 459 suddetto.

6. Gli incarichi di reggenza ai dirigenti scolastici titolari presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento, conferiti nelle scuole individuate al comma 5, cessano alla conclusione, nella relativa regione, della procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, o di quella indetta con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con la nomina in corso d'anno, ove possibile, dei vincitori di concorso, nel limite delle assunzioni già autorizzate, ovvero alla assegnazione, alle predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico a tempo indeterminato.

7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata è individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma 6. Alla relativa spesa si dà copertura a valere sulle facoltà assunzionali relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni già autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito ad annullamento giurisdizionale, al fine di assicurare la tempestiva conclusione delle operazioni, qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 300 unità, la composizione della commissione può pre-

Gli incarichi di reggenza e l'esonero dei docenti "vicari" cessano con la nomina dei titolari, anche in corso d'anno.

Per sostituire i docenti esonerati di cui sopra è possibile nominare supplenti temporanei per la durata dell'esonero stesso e la spesa sarà attribuita al fondo conseguente alla autorizzazione ad assumere i dirigenti scolastici e, in subordine, al Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici

Nel caso di annullamento per sentenza delle procedure concorsuali, per la loro reiterazione vengono dettate nuove norme per la composizione delle commissioni esaminatrici: per oltre 300 candidati (e per ogni gruppo di 300 o frazione superiore a 100) sarà prevista una sottocommissione, con un presidente e un

<p>vedere l'integrazione, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300, con altri componenti in numero sufficiente a costituire sottocommissioni, a ciascuna delle quali è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della commissione cura il coordinamento delle sottocommissioni. Anche nel caso di rinnovazione concorsuale, a ciascuna delle sottocommissioni non può comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e di euro 400.000 nel 2014.</p>	<p>segretario aggiunto. E' stanziata una cifra di 100.000 € per il 2013 e 400.000 € per il 2014.</p>
<p><b>Art. 18 – Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione</b></p>	
<p>1. Per le necessità di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di dirigente tecnico pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 5 febbraio 2008, n. 10 – 4<sup>a</sup> Serie speciale "Concorsi ed esami", in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 2014. Al relativo onere, pari ad euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 2.</p> <p>2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, le parole da " provinciale" fino a "interregionale." sono sostituite da "e provinciale.". Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014.</p>	<p>E' autorizzata, a decorrere dal 2014, l'assunzione di ispettori tecnici vincitori o idonei del concorso bandito nel 2008 <i>(nei limiti, precisa la relazione tecnica, dei 55 vincitori e due idonei)</i></p> <p>superando il limite del 20% de pensionamenti per le nuove assunzioni</p> <p>Il finanziamento è assicurato <b>limitando la nomina dei presidenti e dei commissari esterni degli esami di stato</b> a personale proveniente, nell'ordine, dall'ambito comunale e provinciale <i>(con esclusione dell'ambito regionale o interregionale)</i></p>